

STATUTO

**"CITTADELLA DELLA CARITA'
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE" in sigla
"CITTADELLA DELLA CARITA'
S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIALE VIRGILIO 4

Numero REA: TA - 206462

Codice fiscale: 03297900734

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B) al n.3136 di Repertorio e n.2166 di Raccolta	
STATUTO	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE	
Art.1 - Denominazione e normativa applicabile	
La Società è denominata: "CITTADELLA DELLA CARITA' SOCIETA'	
A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE", in sigla "CITTA-	
DELLA DELLA CARITA' S.R.L. IMPRESA SOCIALE", di seguito chia-	
mata Impresa Sociale.	
All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute	
nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizio-	
ni del D.Lgs 3 luglio 2017, n.112 e successive modifiche ed	
integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Setto-	
re per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e delle	
leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.	
Art.2 - Sede	
L'Impresa Sociale ha sede nel Comune di Taranto, all'indiriz-	
zo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
stro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle di-	
sposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del-	
l'assemblea potranno essere istituite o soppresse in altri	
Comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.	
L'Organo Amministrativo potrà istituire, sia in Italia che	
all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffi-	
ci, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di	

	sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambi-	
	to del Comune sopra indicato. Le sedi secondarie, succursa-	
	li, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappre-	
	sentanze site in paesi esteri opereranno con il rispetto del-	
	le normative locali.	
	Art.3 - Durata	
	L'Impresa Sociale ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre	
	2100 (duemilacento).	
	Art.4 - Scopo e oggetto	
	L'impresa Sociale esercita in via stabile e principale un'at-	
	tività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro	
	e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e	
	favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività e,	
	in modo precipuo, ha ad oggetto gli interventi e le presta-	
	zioni sanitarie di cui all'art.2, comma 1, lett.b), del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112 e successive modifiche e integra-	
	zioni.	
	L'Impresa Sociale ha lo scopo di promuovere e favorire, nel-	
	l'ambito della sola Regione Puglia, le opere di carità nello	
	spirito del Vangelo che ci fa ritrovare Cristo nel fratello	
	sofferente e povero. Nel quadro del suddetto scopo l'Impresa	
	Sociale intende accogliere, assistere e recuperare quanti in-	
	vocano aiuto per lenire le loro sventure.	

	Per raggiungere i propri scopi, l'Impresa Sociale promuoverà	
	la testimonianza del volontariato e le più progredite inizia-	
	tive e realizzazioni sociali e sanitarie, rendendosi promo-	
	trice anche di un Centro Studi stabile per i problemi socia-	
	li e sanitari e dell'emarginazione, con scuola di volontaria-	
	to ed attività culturali a sostegno delle proprie finalità;	
	promuove ed organizza attività di formazione, con particola-	
	re riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro di sog-	
	getti svantaggiati; formazione professionale, di base ed a-	
	vanzata, iniziale e permanente, aggiornamento ed approfondi-	
	mento, Alta Formazione Professionale negli specifici settori	
	della Sanità e delle tecnologie ICT ad essa correlate, della	
	Innovazione Sociale e Culturale, della Pubblica Amministra-	
	zione e della tutela e protezione dell'ambiente; organizza e	
	svolge seminari, convegni, corsi residenziali, scuole estive	
	ed altre iniziative tendenti alla formazione pedagogica, tec-	
	nico-didattica e all'aggiornamento professionale; promuove e	
	collabora con organismi pubblici e privati, su iniziative fi-	
	nalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni nei settori di	
	riferimento; potrà associarsi ad altri Enti o Cooperative di	
	istruzione e formazione professionale, anche in forma di con-	
	sorzio, per la realizzazione di iniziative attinenti al pro-	
	prio scopo sociale; potrà stipulare convenzioni con enti pub-	
	blici e privati, accettare lasciti, chiedere e ricevere dona-	
	zioni, contrarre mutui, acquisire partecipazioni in società	

	di capitali aventi oggetto analogo, affine o complementare	
	al proprio, sottoscrivendo quote o azioni in sede di costitu-	
	zione e/o di aumento di capitale mediante numerario o con ap-	
	porto di beni immobili, istituire premi e borse di studio,	
	chiedere e ricevere erogazioni di danaro a fondo perduto da	
	Enti Pubblici; gestire o far gestire, nell'ambito dell'Impre-	
	sa Sociale, servizi generali senza fine di lucro a favore de-	
	gli ospiti, loro congiunti e di quanti svolgono azione di vo-	
	lontariato e di promozione e, comunque, della comunità.	
	L'Impresa Sociale ha, ancora, i seguenti scopi e oggetto che	
	potranno essere perseguiti direttamente o anche attraverso	
	enti o persone giuridiche, controllate, collegate o parteci-	
	pate o altre forme di aggregazione anche temporanea nonché	
	nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto	
	della relativa legislazione di riferimento:	
	- prestare attività di assistenza socio sanitaria, nelle di-	
	verse forme della prevenzione, cura e riabilitazione sia in	
	convenzione SSN sia in regime anche privatistico;	
	- realizzare e gestire centri polivalenti per la cura e l'as-	
	sistenza qualificata delle persone, amministrando i beni di	
	cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque pos-	
	seduti o detenuti a qualsiasi titolo; in particolare realiz-	
	zare e gestire ambulatori, case di cura, residenze per anzia-	
	ni autosufficienti e non autosufficienti;	
	- utilizzare i propri beni immobili per la ristrutturazione,	

	l'ampliamento e la costruzione di nuove strutture ove eserci-	
	tare le proprie attività istituzionali con facoltà, ove ri-	
	sponda alle esigenze statutarie dell'Impresa Sociale, di ce-	
	derne parte a terzi;	
	- svolgere attività che consentano alle persone di ogni ceto	
	sociale di beneficiare delle proprie strutture e delle pro-	
	prie attività;	
	- relazionarsi con le Istituzioni del mondo accademico a qua-	
	lunque livello per: il miglior aggiornamento sia delle disci-	
	pline mediche sia della connessa tecnologia; la ricerca, la	
	formazione e l'aggiornamento del personale medico; la colla-	
	borazione integrata, anche ponendo a disposizione spazi e am-	
	bienti per lo svolgimento dell'attività didatti-	
	co-scientifica;	
	- svolgere attività di ricerca in proprio e/o in collabora-	
	zione con altre istituzioni;	
	- svolgere corsi di formazione del personale medico e infer-	
	mieristico nonché di altro personale capace di migliorare la	
	qualità della vita delle persone affette da patologie croni-	
	che e malattie fortemente disabilitanti;	
	- sviluppare e incentivare attività di coordinamento con	
	gruppi di volontariato per il raggiungimento degli scopi sta-	
	tutari;	
	- elaborare e attuare, direttamente o attraverso forme di	
	collaborazione con altri enti, pubblici e privati, programmi	

	di formazione universitaria, formazione professionale e di e-	
	ducazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell'assi-	
	stenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca, a tal fine i-	
	stituendo o finanziando, compatibilmente con le risorse di-	
	sponibili, corsi di formazione;	
	- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzio-	
	ni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, diret-	
	tamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi	
	a quelli dell'Impresa Sociale medesima anche concorrendo al-	
	la costituzione degli organismi anzidetti;	
	- acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse	
	finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle atti-	
	vità predette e alla realizzazione degli scopi dell'Impresa	
	Sociale;	
	- svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al	
	perseguimento delle proprie finalità ivi compresa l'attività	
	commerciale funzionale alle proprie attività istituzionali.	
	In relazione all'oggetto sociale l'Impresa Sociale potrà, i-	
	noltre:	
	- concedere in appalto qualsiasi tipo di lavoro o costruzio-	
	ne ad essa affidata, come pure potrà eseguire i lavori per	
	conto terzi mediante appalto o subappalto in tutte le forme	
	previste dalla legislazione vigente;	
	- compiere qualunque operazione commerciale, industriale, fi-	
	nanziaria, mobiliare ed immobiliare e compiere senza restri-	

	zione alcuna tutto quanto necessario ed utile a favorire il	
	raggiungimento dell'oggetto medesimo; il tutto in forma non	
	prevalente rispetto all'oggetto principale.	
	L'Impresa Sociale potrà, quindi, assumere partecipazioni ed	
	interessenze in altre società, od imprese o enti aventi og-	
	getto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia di-	
	rettamente che indirettamente nei limiti consentiti dalla	
	legge; potrà ricevere e prestare garanzie nel modo più ampio	
	e/o a favore dei terzi siano essi privati o società, potrà	
	obbligarsi con fidejussioni, avalli, iscrizioni di ipoteca	
	sui beni sociali a garanzia di mutui, fidi, operazioni banca-	
	rie di ogni genere concessi alla società da istituti di cre-	
	dito o enti finanziari.	
	La società potrà, inoltre, assumere la funzione di concessio-	
	naria di enti pubblici, ottemperando, in tal caso, alle pro-	
	cedure di evidenza pubblica.	
	Sono, comunque, escluse dall'oggetto sociale le attività ri-	
	servate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del	
	D.lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società	
	di intermediazione mobiliare di cui al D.lgs. 24 febbraio	
	1998 n.58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbra-	
	io 1989 n.39, le attività professionali protette di cui alla	
	legge 23 novembre 1939 n.1815 e loro modifiche, integrazioni	
	e sostituzioni e, comunque, tutte le attività che, per leg-	
	ge, sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti	

	ti non posseduti dalla società.	
	Le attività che fossero soggette ad autorizzazione ammini-	
	strativa o ad iscrizione in albi, ruoli, pubblici registri,	
	saranno svolte previo ottenimento di dette autorizzazioni	
	e/o iscrizioni da parte della Società medesima, ovvero da	
	parte delle persone fisiche che operano in nome e per conto	
	di essa.	
	L'Impresa Sociale potrà usufruire di ogni agevolazione, sia	
	fiscale sia finanziaria, in favore delle aziende previste	
	dalla normativa sia attuale sia futura, nonchè presentare do-	
	mande per ottenere contributi in conto capitale, contributi	
	in conto esercizio e finanziamenti di qualsiasi tipo e gene-	
	re.	
	PATRIMONIO	
	Art.5 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riser-	
	va indivisibile prevista dalla normativa vigente;	
	d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione di cui al successivo art. 30;	
	e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale	
	per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi	
	sociali.	

	Art.6 - Capitale sociale	
	Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero ze-	
	ro), costituito a norma di legge vigente in materia.	
	Le quote sono divisibili.	
	Art.7 - Scopo non lucrativo	
	All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impre-	
	sa sociale:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi;	
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;	
	c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, de-	
	dotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a	
	fini di utilità sociale.	
	L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di ge-	
	stione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incre-	
	mento del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavorato-	
	ri e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi al-	
	tra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	SOCI	
	Art.8 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci e trasferi-	
	mento delle quote dei soci	
	Non sono ammessi, per alcun motivo, l'alienazione della quo-	
	ta e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benessere del-	

	l'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione, fatto salvo comunque il diritto di pre-	
	lazione spettante agli altri soci, innanzi disciplinato, e	
	l'Impresa Sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acqui-	
	rente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque ba-	
	sarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di	
	cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria	
	da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in	
	contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coeren-	
	za dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispet-	
	to allo scopo e all'oggetto di cui all'articolo 4 del presen-	
	te statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al	
	modello di business della società stessa.	
	Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società,	
	che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a.	
	r. inviata al consiglio di amministrazione della società.	
	Per la valutazione della quota del socio receduto si applica-	

	no i criteri di cui all'articolo 9 del presente Statuto.	
	In ogni caso e a prescindere da quanto statuito nei preceden-	
	ti capoversi, qualora le partecipazioni fossero offerte a ti-	
	tolo oneroso ai terzi i soci avranno il diritto di prelazio-	
	ne nell'acquisto delle partecipazioni stesse. Il diritto di	
	prelazione dovrà essere esercitato entro trenta giorni dalla	
	comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata della pro-	
	posta di alienazione a terzi delle partecipazioni stesse.	
	Art.9 - Recesso	
	Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla	
	legge.	
	La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo am-	
	ministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ri-	
	cevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro	
	delle imprese della decisione che legittima il recesso oppu-	
	re, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il so-	
	cio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.	
	Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di re-	
	cesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere e-	
	sercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando	
	la società revoca la decisione che lo legittima.	
	Per rimborso della partecipazione del socio receduto si ap-	
	plicheranno le norme vigenti in materia.	
	Art.10 - Obblighi dei soci	
	I soci sono obbligati:	

	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'o-	
	nere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'Orga-	
	no Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione	
	nel predetto libro.	
	ESERCIZIO SOCIALE - UTILI	
	Art.11 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede	
	alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge.	
	Provvedono inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secon-	
	do le linee guida adottate dalla normativa vigente in mate-	
	ria, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità so-	
	ciali da parte dell'Impresa Sociale.	
	Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa	
	Sociale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.	
	Art.12 - Utili	
	L'Impresa Sociale non può distribuire utili né avanzi di ge-	

	stione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione de-	
	gli utili provvede, quindi, a destinarli:	
	a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misu-	
	ra non inferiore al trenta per cento;	
	b) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti di amministrazione di cui al successivo art.30;	
	c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizza-	
	zione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse di-	
	rettamente connesse.	
	E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma in-	
	diretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati,	
	nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci,	
	partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera di-	
	stribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione agli Amministratori di compensi superio-	
	ri a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi	
	o analoghi settori e condizioni;	
	b) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli in-	
	termediari finanziari autorizzati, superiore di cinque punti	
	percentuali al tasso ufficiale di riferimento.	
	ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI	
	Art.13 - Competenza	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli uti-	

	li, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;	
	2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;	
	3. la nomina dell'Organo di Controllo e del Collegio Sindaca-	
	le nel caso si superino i limiti previsti dal D.Lgs.	
	112/2017;	
	4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e	
	agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti	
	previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;	
	5. l'approvazione dei regolamenti;	
	6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;	
	7. la decisione di compiere operazioni che comportino una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una ri-	
	levante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assun-	
	zione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimi-	
	tata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;	
	8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento del-	
	l'Impresa Sociale;	
	9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Li-	
	quidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte	
	ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;	
	10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finan-	
	ziari di cui al successivo art.30;	
	11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente Statuto.	
	Art.14 - Convocazione	

	L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Ita-	
	lia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle mate-	
	rie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabi-	
	liti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione del-	
	l'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore	
	dopo la prima.	
	Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Ammini-	
	strativo a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindaca-	
	le, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione de-	
	gli interessati.	
	Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei se-	
	guenti:	
	a) lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno otto giorni	
	prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od	
	equiparati;	
	b) messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al-	
	meno cinque giorni prima dell'Assemblea.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando:	
	- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;	
	- sono presenti tutti gli Amministratori, i componenti del-	
	l'Organo di Controllo, ovvero, per dichiarazione del Presi-	
	dente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della	
	riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifesta-	

	to opposizione; gli Amministratori e i componenti dell'Orga-	
	no di Controllo non presenti, dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Impresa	
	Sociale, nella quale dichiarano di essere informati su tutti	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi	
	alla trattazione degli stessi;	
	- nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art.15 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di	
	una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale	
	sociale e vengono sempre adottate con deliberazione assem-	
	bleare.	
	Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimen-	
	ti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto va-	
	le in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Art.16 - Intervento in Assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da alme-	
	no novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.	
	Art.17 - Rappresentanza nell'Assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da al-	
	tri soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	

	il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dal-	
	l'Impresa Sociale.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (u-	
	no) socio.	
	Art.18 - Svolgimento dell'Assemblea	
	L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vota-	
	zioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se no-	
	minato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si	
	tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione	
	che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia	
	loro consentito seguire la discussione e intervenire in tem-	
	po reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verifi-	
	candosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve tro-	
	varsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesu-	
	ra e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	

	AMMINISTRAZIONE	
	Art.19 - Organo Amministrativo	
	L'Impresa Sociale è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 9 (no-	
	ve) o 11 (undici) membri, secondo il numero determinato dal-	
	l'assemblea dei soci al momento della nomina.	
	Gli Amministratori devono essere scelti tra i componenti del	
	Consiglio di Amministrazione della Fondazione "CITTADELLA	
	DELLA CARITA'", con sede in Taranto al Piazzale Monsignor Gu-	
	glielmo Motolese n.1, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Taran-	
	to al n.126592 del REA, avente numero di iscrizione al Regi-	
	stro Imprese e Codice Fiscale: "90014210737", Partita	
	IVA:"01051420733", indirizzo PEC: cittadel-	
	la@pec.cittadelladellacarita.it, salve le inderogabili dispo-	
	sizioni di legge.	
	Ciascun membro dovrà, inoltre, poter garantire continuità di	
	azione nello svolgimento delle funzioni.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e	
	dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di	
	onorabilità, indipendenza e professionalità.	
	All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momen-	
	to dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori do-	
	vranno presentare:	
	- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'at-	
	tività formativa e professionale;	

	- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi	
	generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o con-	
	flitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.	
	112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accetta-	
	zione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale.	
	In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni	
	stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati,	
	sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con	
	quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle	
	in un prospetto apposito del suo curriculum professionale,	
	per ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;	
	- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure	
	di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza	
	a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misu-	
	re di prevenzione;	
	- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interes-	
	si;	
	- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o	
	che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio cari-	
	co.	
	Non possono essere nominati componenti dell'Organo Ammini-	
	strativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:	
	- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2382 del Codice Civile;	
	- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs.	

	112/2017.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica	
	per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della carica.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.	
	Art.20 - Funzionamento	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il	
	Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inol-	
	tre nominare un vice Presidente.	
	L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dal-	
	la sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo	
	stesso lo giudichi opportuno.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli Amministratori, Sindaci effettivi, se nominati, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo	
	Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sin-	
	daci effettivi (se nominati).	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	

	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconfe-	
	renza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati e sia loro consentito seguire la discussione e	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di	
	Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si tro-	
	va il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario del-	
	la riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione	
	del verbale sul relativo libro.	
	Art.21 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto del-	
	l'art.2386 del Codice Civile.	
	Art.22 - Poteri di gestione	
	All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la ge-	
	stione della Società, in particolare la redazione del Bilan-	
	cio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve esse-	
	re presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.	
	Art.23 - Deleghe	

	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attri-	
	buzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei	
	suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Co-	
	mitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e dei	
	poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso o esclusione dei soci.	
	L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa	
	dell'Impresa Sociale e, per una migliore organizzazione del	
	lavoro, può nominare direttori e responsabili di settore; i-	
	noltre, può decidere di adottare uno più Regolamenti per il	
	funzionamento della struttura.	
	Art.24 - Rappresentanza	
	La rappresentanza dell'Impresa Sociale spetta al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente e agli	
	Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o di-	
	sgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomi-	
	na.	
	Art.25 - Rimborsi e compensi	
	All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese so-	
	stenute per ragioni dell'ufficio.	
	L'Assemblea determina l'eventuale compenso, ove consentito	
	dalla legge.	
	Art.26 - Organo di Controllo	

	Il controllo della società può essere affidato e svolto con	
	particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi	
	di controllo al Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per	
	decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco i-	
	scritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in al-	
	ternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o	
	una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti	
	dalla legge - anche di revisione legale dei conti.	
	La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligato-	
	ria nelle ipotesi previste dalla legge.	
	Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai pote-	
	ri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previ-	
	ste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo	
	prevista in materia di organi di controllo e di revisione le-	
	gale dei conti, in quanto compatibili.	
	Art.27 - Volontariato	
	Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività	
	di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nel-	
	l'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non	
	può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa So-	
	ciale provvederà ad assicurare i volontari che prestano atti-	
	vità di volontariato nell'impresa medesima contro gli infor-	
	tuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività	
	stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	

	Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, posso-	
	no essere utilizzate sempre in misura complementare e non so-	
	stitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE	
	Art.28 - Scioglimento	
	L'Impresa Sociale si scioglie per le cause previste dalla	
	legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determi-	
	nandone i poteri.	
	Art.29 - Devoluzione	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita vo-	
	lontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio	
	residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai so-	
	ci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deli-	
	berati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3,	
	comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è de-	
	voluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operan-	
	ti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo svi-	
	luppo di imprese sociali.	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art.30 - Emissione	
	Con deliberazione dell'Assemblea, l'Impresa Sociale può emet-	
	tere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vi-	
	gilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi	

	delle vigenti disposizioni di legge.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice	
	Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presen-	
	te Statuto.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.31 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di al-	
	tri soggetti interessati alle attività	
	L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coin-	
	volgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti	
	direttamente interessati alle attività.	
	Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione	
	o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e	

	altri soggetti direttamente interessati alle attività sono	
	posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni	
	dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle que-	
	stioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro	
	e sulla qualità dei beni o dei servizi.	
	Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Socia-	
	le terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti col-	
	lettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15	
	giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata,	
	delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensio-	
	ni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida	
	adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politi-	
	che sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo setto-	
	re.	
	Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione	
	nel Bilancio Sociale.	
	Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:	
	a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori	
	e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assem-	
	blea dei soci;	
	b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed even-	
	tualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'orga-	
	no di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi	
	previsti dalla legge.	
	Art.32 - Regolamenti	

28 di 29

29 di 29